

PERSONALE DOCENTE

Supplenze conferite sulla base delle graduatorie ad esaurimento

**Le sedi SNALS CONFISAL sono a disposizione
per ulteriori e dettagliate informazioni**

Verona 25 agosto 2010

Riferimenti normativi:

D. M. n. 131 del 13/6/2007 (Regolamento supplenze personale docente)

Nota MIUR 6 agosto 2010, Prot. n. 7521

Circ. Prot. n. 10069/C7 del 24/8/2010 – U. S. R. per il Veneto

- Gli aspiranti sono convocati in numero maggiore rispetto alla disponibilità di posti in previsione di assenze o rinunce.
- Non hanno titolo a conseguire le supplenze gli aspiranti che non siano presenti alla convocazione personalmente o con delega o che risultano inseriti con riserva.
- Alle convocazioni **dovranno** presentarsi anche gli eventuali beneficiari della riserva del posto in quanto appartenenti alle categorie tutelate dalla legge 68/1999.
- Il piano delle disponibilità è costituito da:
 - Cattedre interne;
 - Cattedre orario esterne;
 - Spezzoni superiori alle 6 ore, che possono essere abbinati tra loro o meno dall'Ufficio Scolastico Territoriale.
- Non è consentito modificare le cattedre orario esterne costituite dall'Ufficio Scolastico Territoriale. **Possono essere scelte solo se il docente vuole costituire un contratto a part-time.**
- L'accettazione della proposta di assunzione, rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. Pertanto le disponibilità successive che si vengono a determinare, anche per effetto di rinuncia, devono essere oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze, che

devono riguardare innanzitutto gli aspiranti che hanno titolo al completamento d'orario, e poi gli aspiranti che precedentemente non sono stati oggetto di proposte di assunzione.

SCELTA SPEZZONI O ABBINAMENTI TRA SPEZZONI

SCUOLA INFANZIA

- Eventuali abbinamenti tra spezzoni nella scuola dell'infanzia saranno disposti esclusivamente dall'Ufficio Scolastico Territoriale, sentiti i dirigenti scolastici per accertarne la compatibilità oraria. Agli aspiranti pertanto sarà possibile scegliere un singolo spezzone o un abbinamento già disposto dall'UST. Non sarà consentito quindi abbinare due spezzoni non già precedentemente aggregati dall'UST, essendo già stata accertata l'incompatibilità tra gli orari delle scuole coinvolte.

SCUOLA PRIMARIA

- Qualora non vengano segnalate dai dirigenti scolastici eventuali problemi di incompatibilità oraria tra spezzoni residui della propria scuola con spezzoni di altre scuole l'Ufficio Scolastico Territoriale abbinerà tra loro gli spezzoni per formare posti ad orario completo tra più scuole.
- Gli spezzoni isolati, non abbinati dall'Ufficio Scolastico Territoriale possono comunque essere accorpati dagli aspiranti in modo tale da non compromettere la funzionalità del servizio nelle scuole coinvolte.

SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO

Gli aspiranti di scuola secondaria di 1° e 2° grado possono scegliere:

- una cattedra intera (interna all'istituto oppure tra due o più istituti);
- un singolo spezzone (superiore a 6 ore);
- un raggruppamento di 2 spezzoni proposto dall'Ufficio Scolastico territoriale;
- di abbinare 2 spezzoni residui, non già abbinati, superiori alle 6 ore e non costituenti cattedra;
- di modificare gli eventuali raggruppamenti, non costituenti cattedra, già proposti dall'Ufficio Scolastico territoriale.

Nelle ultime due ipotesi potranno essere abbinata ore presenti in **non più di tre sedi scolastiche poste in non più di due comuni** e si dovrà tener presente il criterio della facile raggiungibilità, da valutare in relazione alla rete stradale e all'esistenza di adeguati mezzi pubblici di trasporto in modo da non compromettere la funzionalità del servizio nelle scuole coinvolte.

- Il docente che ha già accettato una supplenza fino al termine delle attività didattiche **per esaurimento, al suo turno, delle cattedre disponibili fino al 31.8.2011**, deve essere riconvocato e può rinunciare, senza penalizzazione, alla nomina già accettata, esclusivamente per accettare una

successiva proposta contrattuale, per supplenza annuale fino al 31.8.2011, per il medesimo o diverso insegnamento.

- Il docente cui viene conferita, **in caso di assenza di posti interi**, una supplenza ad orario ridotto, conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle varie graduatorie, a conseguire il **completamento d'orario**, sia da graduatorie ad esaurimento che da graduatorie d'istituto per la stessa ed altre classi di concorso. **Tale completamento può attuarsi anche mediante il frazionamento orario delle relative disponibilità** salvaguardando in ogni caso l'unicità dell'insegnamento nella classe e nelle attività di sostegno.
- Il docente che ha accettato una **supplenza ad orario ridotto, pur in presenza di posti interi**, ha titolo a completare l'orario, per la medesima classe di concorso, solamente dalle graduatorie di istituto, mentre conserva titolo a completare l'orario, sia dalle graduatorie ad esaurimento che dalle graduatorie di istituto, nelle altre classi di concorso. *Tale completamento non può comunque avvenire frazionando le cattedre ma solo in presenza di spezzoni disponibili.*
- Il completamento d'orario è conseguibile con più rapporti di lavoro a tempo determinato, da svolgere in contemporaneità, esclusivamente per insegnamenti appartenenti alla medesima tipologia, per i quali risulti omogenea la prestazione dell'orario obbligatorio di insegnamento prevista per il corrispondente personale di ruolo. **Per i docenti della scuola secondaria il completamento dell'orario di cattedra può realizzarsi per tutte**

le classi di concorso, sia di primo che di secondo grado, sia cumulando ore appartenenti alla medesima classe di concorso sia con ore appartenenti a diverse classi di concorso, ma con il limite di tre sedi scolastiche e due comuni, tenendo presente il criterio della facile raggiungibilità. Il completamento d'orario può realizzarsi, alle condizioni predette, anche tra scuole statali e non statali.

- L'**accettazione** di una proposta di assunzione a tempo determinato di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche, **anche per un numero di ore inferiore a quello costituente cattedra, in una provincia** per un posto o classe di concorso **comporta l'impossibilità**, per l'anno scolastico di riferimento, **di conseguire ulteriori proposte di assunzione dalle graduatorie relative a qualsiasi insegnamento di tutte le altre province** in cui il candidato è iscritto.
- Le sanzioni connesse al mancato perfezionamento o risoluzione anticipata del rapporto di lavoro nel conferimento delle supplenze a livello provinciale (art. 8 del nuovo Regolamento), con effetti relativi a tutto l'anno scolastico di riferimento, prevedono :
 - 1) la **rinuncia** ad una proposta di assunzione o l'assenza alla convocazione comportano la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle graduatorie ad esaurimento **per il medesimo insegnamento (nella sola provincia interessata, mentre non comporta**

conseguenze nelle altre provincie [Nota ministeriale 7 maggio 2009, prot. n. 6506]);

2) la **mancata assunzione** di servizio **dopo l'accettazione**, anche tramite delega, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle graduatorie ad esaurimento che di quelle di circolo e di istituto, **per il medesimo insegnamento**;

3) **l'abbandono del servizio** comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base della graduatoria ad esaurimento che di quelle di circolo e di istituto, **per tutte le graduatorie di insegnamento**.

- E' ammessa la **rinuncia a una proposta** di assunzione per **supplenza per orario non intero** per l'accettazione, **nella medesima provincia**, di supplenza sino al termine delle attività didattiche per orario intero per il medesimo o diverso insegnamento **esclusivamente prima della stipula del contratto**.
- L'**accettazione** di proposta di assunzione per supplenza di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche **per posto di sostegno consente, esclusivamente prima della stipula del contratto, nella stessa provincia, di accettare successive proposte di assunzione per insegnamenti comuni**, a condizione che non sia appartenente alle categorie di cui agli articoli 1 e 3 del D.M. n. 21/05.

Per costoro la rinuncia alla proposta di assunzione su posto di sostegno equivale alla rinuncia anche su posto comune.

- E' consentito lasciare una supplenza temporanea per accettare una supplenza sino alla nomina dell'avente titolo, **esclusivamente per disponibilità relative a posti di sostegno.**
- Il personale docente che sia stato assunto a tempo indeterminato con decorrenza dall'a.s. 2010/11 non può conseguire supplenze per il medesimo anno scolastico in nessuna delle graduatorie ad esaurimento in cui è incluso.

Contratti in regime di part-time.

- Al docente che chiede un Part time non è consentito frazionare una cattedra/posto intero.

E' consentito :

- Scegliere uno o più spezzoni residui;
- Scegliere una sola parte di cattedra orario esterna o posto orario (abbinamento non costituente cattedra tra spezzoni superiori alle 6 ore), senza possibilità di modificare la consistenza oraria del singolo spezzone scelto (ad esempio: cattedra orario esterna composta da 9 ore + 9 ore, sarà possibile scegliere uno dei due spezzoni di 9 ore e non 12 ore). Per la scuola secondaria la scelta dell'orario part-time deve infatti tenere conto della consistenza degli spezzoni indivisibili.

Lo spezzone residuo, se superiore alle 6 ore, viene immediatamente rimesso nelle disponibilità. Lo spezzone pari o inferiore alle 6 ore viene restituito ai Dirigenti Scolastici.

Qualora il docente interessato al part-time scelga una parte di cattedra orario esterna compresa tra i posti vacanti e disponibili fino al 31 agosto 2011, ha titolo a stipulare il contratto fino al 31 agosto 2011 in quanto lo spezzone scelto ha concorso a costituire una cattedra vacante. Se invece vengono scelti, sempre da chi è interessato al part-time, spezzoni residui, parti di cattedre orario esterne disponibili fino al termine delle attività didattiche oppure spezzoni residuati da chi ha già scelto, per part-time, una parte di cattedra vacante fino al 31 agosto 2011, trattandosi di posti disponibili solo di fatto e non di diritto, i relativi contratti dovranno essere stipulati fino al termine delle attività didattiche (30.6.2011).

- Gli aspiranti che hanno scelto di stipulare un contratto in regime di part-time ovviamente non hanno diritto al completamento dell'orario.

Riserve posti beneficiari categorie protette (Legge n. 68/99)

- Anche per le assunzioni a tempo determinato si applicano le riserve di cui agli artt. 3 e 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68 recante norme per il diritto al lavoro dei disabili.

- Le nomine nei confronti dei riservisti (invalidi e orfani) dovranno essere effettuate tenendo presente quanto segue:
 - a) innanzitutto è necessario verificare che le aliquote previste per le due categorie (invalidi: 7% - Orfani: 1%), distinte per tipologia di personale e nella scuola secondaria per classi di concorso, non siano sature;
 - b) si procederà quindi al calcolo dei posti da destinare ai riservisti tenendo presente che al personale va attribuito fino a un massimo del 50% dei posti. **In presenza di un solo posto non si procede alla nomina del riservista.** In caso di posti dispari l'unità eccedente va attribuita agli aspiranti inclusi in graduatoria non riservisti.
 - c) La graduatoria ad esaurimento, deve essere considerata come unica graduatoria ai fini della copertura dei posti riservati ai beneficiari della legge 68/99 (Vedere sentenza n. 4110/2007 Corte di Cassazione).
 - d) Gli aspiranti riservisti hanno titolo alla nomina su posti interi, se disponibili. Nel caso in cui residuino solo posti ad orario ridotto al riservista sarà conferito lo spezzone di maggior consistenza.
 - e) Le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui alla legge 407/98, equiparate agli orfani, hanno diritto alla precedenza assoluta nella scelta della sede, limitatamente ai posti da attribuire ai riservisti.

Priorità di scelta della sede

- Alla priorità di scelta della sede per gli aspiranti che ne abbiano diritto si dà luogo **esclusivamente** quando, scorrendo la graduatoria secondo le posizioni occupate dagli aspiranti utilmente collocati, l'avente titolo alla suddetta priorità faccia parte di un gruppo di aspiranti alla nomina su posti della medesima durata giuridica e della medesima consistenza economica. In tali casi l'aspirante beneficiario della priorità sceglie con precedenza.

In nessun caso i beneficiari delle disposizioni in questione **possono ottenere posti di maggiore durata giuridica e consistenza economica che non siano stati prioritariamente offerti all'opzione degli aspiranti che li precedono in graduatoria.**

- Per gli aspiranti in situazione di handicap personale, di cui all'art. 21, e al comma 6 dell'art. 33 della legge n. 104/92, la priorità di scelta si applica per tutte le province nelle cui graduatorie ad esaurimento l'aspirante risulta incluso e nei confronti di qualsiasi sede scolastica (per sede deve intendersi esclusivamente la singola istituzione scolastica), mentre, per gli aspiranti che assistono parenti in situazioni di handicap di cui ai commi 5 e 7 della legge medesima, il beneficio risulta applicabile solo per scuole ubicate nel comune di residenza della persona assistita o, in carenza di disponibilità in tale comune, in comune viciniore, ovviamente della stessa provincia.

Sedi sindacali

via E. Duse, 20 - 37124 Verona

tel. 045 8340923 e 045 915 777; fax 045 915907

Via Fiume, 40 - 37045 Legnago

tel . e fax 0442 601546

e-mail: verona@snals.it - www.snalsverona.it

Orari di apertura da settembre a giugno

Sede di Verona

lunedì, martedì, giovedì e venerdì ore 16,30 - 19

mercoledì ore 10,30 - 12,30.

Sede di Legnago

lunedì, mercoledì e venerdì ore 16 - 18

Patronato INPAS

via E. Duse, 20 - 37124 Verona

tel. 045 8303490; fax 045 8308998

Orari di apertura

lunedì e venerdì ore 16 - 19

martedì, mercoledì e giovedì ore 9 - 12